



PIETRO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL NUMERO 955/701 REPERTORIO =====

===== **STATUTO** =====

=== **CONSORZIO STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI** ==
===== **SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE** =====

===== **TITOLO I** =====

RAGIONE SOCIALE, SCOPI E CARATTERE DEL CONSORZIO E AMBITO
TERRITORIALE =====

Art. 1 Ragione sociale =====

Al fine di proseguire l'iniziativa a suo tempo intrapresa dall'Associazione senza scopo di lucro denominata "Strada del vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese" tale Associazione viene trasformata in Consorzio Volontario denominato: "**CONSORZIO STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE**". Si precisa che, ai soli fini promozionali e commerciali, e nel rispetto delle normative vigenti sul punto, potrà essere utilizzata anche la denominazione abbreviata "STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE". =====

Il Consorzio volontario viene finalizzato allo svolgimento prioritario di tutte le attività previste dalla Legge 27 luglio 1999 n. 268 e della Legge Regionale Toscana n. 45 del 5 agosto 2003 e dei Regolamenti attuativi conseguenti (in particolare il Regolamento 16 marzo 2004 n. 16/R il quale all'art. 14 prevede la partecipazione al consorzio di Enti Locali) ed in funzione di tali normative richiederà l'iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Arezzo-Siena dichiarando altresì che si tratta di un Consorzio con attività esterna. =====

Art. 2 Sede e durata =====

Il Consorzio ha sede legale in Montepulciano. =====

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di aprire uffici e sedi distaccate in altre località del territorio della Provincia di Siena ed anche altrove purché nell'ambito della Regione Toscana. =====

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Montepulciano non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a farla ratificare nella prima Assemblea utile. Il Consorzio svolge la propria attività nell'ambito della Regione Toscana. =====

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto. =====

Art. 3 Territorio - Scopi e oggetto =====

Il Consorzio proprio per le finalità espresse dalle normative di Legge già richiamate nell'art. 1 e dei Regolamenti ad esse conseguenti è a partecipazione pubblica (art. 14 reg. 16/03/2004 n. 16/R) e privata. =====

Il territorio sul quale opererà il Consorzio corrisponde a quello dei Comuni di Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena,

Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni. =====

Esclusa ogni finalità lucrativa, lo scopo del Consorzio consiste nell'erogare un servizio alla collettività e al territorio nel quale opera. =====

Per il raggiungimento del detto scopo il Consorzio assume quale proprio oggetto e pertanto potrà svolgere le seguenti attività: =====

a) Promozione sia in Italia che all'estero della conoscenza del territorio sopra indicato e sul quale opera il Consorzio. L'attività di promozione sarà rivolta anche ai prodotti ambientali, agricoli, culturali, e all'incentivazione dello sviluppo economico del territorio. =====

b) Incentivazione e promozione delle produzioni vitivinicole in accordo con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, incentivazione e promozione delle attività agricole, agroalimentari, eno-gastronomiche, produzioni dell'economia ecocompatibile del territorio sul quale opera il Consorzio. ==

c) Valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche, culturali e ambientali presenti nel territorio sul quale opera il Consorzio. =====

d) Promozione dello sviluppo di una moderna imprenditorialità capace e motivata sia attraverso la formazione che lo studio di ricerca scientifica. Tale attività formativa e di studio potrà essere svolta in via autonoma o con contratti di collaborazione con strutture pubbliche e private all'uopo autorizzate. In particolare, valendo la seguente elencazione come esemplificativa e non limitativa, con la formazione e l'aggiornamento professionale in tematiche tecniche gestionali, modalità di accoglienza e gestione ospiti, adempimenti amministrativi e del rispetto della privacy, promozione e sviluppo, marketing, ricerca di mercato, tecnica gestionale e ricerca scientifica. =====

e) Gestione di centri di divulgazione e informazione sia diretti che in convenzione con i Comuni del Territorio, azioni di promozione dei prodotti e dei servizi, attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni, mostre, convegni, workshop, seminari ed ogni altro tipo di divulgazione a carattere scientifico, culturale, eno-gastronomico. Gli interventi per le manifestazioni vitivinicole, in ambito fieristico, saranno svolti in accordo con il Consorzio del Vino Nobile. =====

f) Sviluppare l'accoglienza turistica anche in collaborazione con la Regione Toscana, le amministrazioni Comunali del territorio e altri Enti che abbiano per oggetto la promozione del "turismo". =====

g) La produzione e la divulgazione di materiale promo-pubblicitario per la valorizzazione in ambito naturale, storico, eno-gastronomico, culturale e turistico del territorio, progettare, produrre e divulgare libri, guide,

cartoline anche attraverso siti e interventi sui canali informativi (radio - televisivi) e canali social. =====

h) Sviluppare l'attività di accoglienza anche attraverso la cura, l'eventuale gestione di beni culturali, ambientali e di servizi anche con la gestione di acquisizione di clientela italiana ed estera, mediante attività di intermediazione, gestione di sistemi di prenotazione, tele-prenotazione, tele-informazione, assistenza turistica, gestione di tecnologie anche innovative di supporto alle strutture e gestioni di rete, intermediazione turistica compresa l'attività di tour-operator per la quale il Consorzio si doterà delle necessarie autorizzazioni amministrative. =====

i) Gestione di attività di servizi gestionali e amministrativi per le finalità richiamate nel presente statuto per conto sia delle Pubbliche amministrazioni che di privati. =====

In tale ottica potrà altresì promuovere e/o collaborare alla gestione di consorzi o associazioni delle "Strade del vino", fornendo loro collaborazione e assistenza tecnica ed organizzativa. Potrà partecipare con delibera dell'Assemblea dei Consorziati a Federazioni Regionali e Nazionali delle Strade del Vino. Il Consorzio potrà inoltre costituire, promuovere e partecipare a società, enti, associazioni e consorzi le cui attività possano concorrere direttamente o indirettamente al raggiungimento degli scopi consortili. =====

Il Consorzio per assolvere al proprio oggetto può chiedere e ricevere contributi economici sia in conto capitale che in conto esercizio, da enti pubblici e privati quali organismi comunitari, nazionali e regionali, istituti di credito e loro fondazioni, Regione Toscana, Comuni e altri Enti locali, Camera di Commercio, società ed aziende private nonché da privati cittadini. =====

Il Consorzio al fine di svolgere la propria attività può accedere al credito bancario sia ordinario che agevolato garantendolo con il proprio patrimonio o con garanzie di terzi, non potrà invece rilasciare Avvalli o Fidejussioni a favore di Consorziati. =====

Il Consorzio svolge la propria attività sia a favore dei propri Consorziati che di terzi, pertanto è a tutti gli effetti da considerare con Consorzio con attività esterna. ===

Art. 4 Regolamento interno =====

Le attività tecnico-operative del Consorzio, la posizione dei Consorziati ed i loro obblighi, la disciplina dei servizi e quant'altro non meglio specificato nel presente statuto, saranno definite da uno o più regolamenti interni, che dovrà essere compilato a cura del Consiglio di Amministrazione e sottoposto alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei Consorziati. =====

===== TITOLO II =====

===== MEMBRI DEL CONSORZIO =====

Art. 5 Ammissione al Consorzio =====

Il numero dei Consorziati è illimitato. =====
Sono Consorziati di diritto tutti i membri della "Associazione" senza scopo di lucro denominata "Strada del vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese" alla data di approvazione del presente statuto, sia pubblici (Enti Consorziati) che privati (Consorziati Privati). Successivamente a tale data possono essere ammessi a far parte del Consorzio le imprese (le persone fisiche, giuridiche e società) ed Enti Locali interessati agli scopi sociali del Consorzio (art. 3 del presente Statuto) che ne facciano domanda avendo i seguenti requisiti: =====

Enti Consorziati =====

A) Pubblica amministrazione e Enti Locali, strutture pubbliche costituite sia come Enti che in forma societaria che abbiano attinenza con gli scopi sociali di cui all'art.3 del presente Statuto; =====

Consorziati Privati =====

B) I Consorzi delle denominazioni di prodotti agricoli che operano sul territorio del Consorzio ed in particolare di quello individuato nell'art.3 secondo comma del presente statuto; =====

C) Le aziende agricole, gli agriturismi, gli enopoli e tutti quei soggetti che svolgono in via principale o accessoria l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.; =====

D) Altri soggetti che abbiano attività collegate allo sviluppo turistico ricettivo del territorio. =====

L'ammissione a Consorziato sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio indicativamente entro sessanta giorni dalla data della domanda. Trascorso tale termine senza pronuncia alcuna, la domanda si intende respinta, il Consorziato godrà dei diritti spettanti agli appartenenti al Consorzio solo dopo aver versato la tassa di ammissione, che sarà acquisita a patrimonio del Consorzio. =====

Art. 6 Obblighi dei Consorziati =====

All'atto della domanda di ammissione l'aspirante Consorziato (sia ENTE che PRIVATO) è tenuto a versare la tassa di ammissione (che verrà restituita nel caso la domanda non venga accettata); in carenza del versamento della tassa di ammissione la domanda di ammissione non potrà essere esaminata. =====

Il Consorziato (sia ENTE che Privato) inoltre è tenuto a versare le quote consortili annuali determinate dal Consiglio di amministrazione nel Bilancio preventivo, entro il 31 marzo di ogni anno salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio stabilisce l'importo della tassa di ammissione e quello della quota annuale a carico dei Consorziati ENTI e PRIVATI entro il 31 dicembre dell'anno precedente. =====

Ciascun Consorziato è inoltre obbligato verso il Consorzio

per tutti gli impegni particolari che il Consorzio assumerà e per le prestazioni specifiche dallo stesso Consorziato richieste, in funzione delle opere e delle azioni di cui sarà beneficiario. A tal fine dovrà versare, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le relative quote speciali o rimborsi spese, per gli specifici servizi. =====
Prima dell'ammissione di nuovi Consorziati Privati, il Consiglio di Amministrazione, in base sia al Patrimonio netto del Consorzio che dell'attività svolta, dovrà deliberare la tassa di ammissione che sarà dovuta dai nuovi Consorziati e che costituirà il patrimonio netto del Consorzio. =====
Successivamente, come sopra indicato, tutti gli anni entro il 31 dicembre il Consiglio provvederà alla determinazione della quota di ammissione per l'anno successivo. =====
Gli Enti Consorziati non risponderanno delle obbligazioni assunte dal Consorzio su richiesta o per conto dei Consorziati Privati. Di tali obbligazioni risponderà in primo luogo il Consorziato Privato nel cui interesse dette obbligazioni sono state assunte ed in subordine il Consorzio con il proprio patrimonio. =====

Art. 7 Recesso del Consorziato =====

È ammesso il recesso del Consorziato Privato per dimissioni che devono pervenire al Consorzio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dal quale si intende recedere. Gli effetti del recesso decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo. =====

Il Consorziato Privato resta comunque obbligato verso il Consorzio al pagamento delle quote sociali annuali maturate fino alla data delle dimissioni. =====

Le dimissioni degli Enti Consorziati hanno effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Consorzio. =====

L'Ente Consorziato non avrà diritto al rimborso della tassa di ammissione e delle quote annuali versate e non sarà tenuto a versare nessuna somma a seguito del recesso ed a qualunque titolo. =====

Il recesso dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 8 Decadenza del Consorziato =====

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Consorziati che siano stati interdetti, inabilitati, falliti, condannati per atti che prevedono condanne penali definitive a oltre tre anni di reclusione, nonché di coloro che abbiano assunto interessi diversi contrastanti con quelli del Consorzio, ovvero per manifesto disinteresse all'attività consortile. =====

Art. 9 Esclusione del Consorziato Privato =====

L'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente nei confronti dei Consorziati Privati i quali: =====

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; =====
 - b) essendosi iscritti come agricoltori non svolgono più attività agricola ai sensi dell'art. 2135 codice civile; =====
 - c) senza giustificato motivo, si rendano morosi e non ottemperino agli impegni assunti verso il Consorzio per qualunque titolo; =====
 - d) in qualunque modo danneggino o tentino di danneggiare il Consorzio, materialmente o moralmente; =====
 - e) svolgano attività nettamente contrastanti con gli interessi del Consorzio, sia con profitto singolo che mediante partecipazione ad imprese collettive. =====
- Non possono essere esclusi gli Enti Consorziati. =====

Art. 10 Conseguenze della cessazione da membro del Consorzio =
I Consorziati che per motivi di cui ai precedenti articoli escono dal Consorzio, non hanno diritto ad alcun rimborso per le tasse e le quote versate (tassa di ammissione, quote associative annuali ed eventuali contributi volontari straordinari). =====

===== **TITOLO III** =====
===== **ORGANI CONSORTILI** =====

Art. 11 Organi del Consorzio =====
Sono Organi del Consorzio: =====
1) l'Assemblea dei Consorziati; =====
2) il Consiglio di Amministrazione; =====
3) il Presidente; =====
4) il Collegio Sindacale. =====

Art. 12 Assemblea Ordinaria =====
Ogni Consorziato ha diritto ad un solo voto. =====
L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria ed in via straordinaria. =====
L'Assemblea Ordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio consortile, per: =====
a) l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente; =====
b) ratifica della tassa di ammissione; =====
c) l'elezione delle cariche consortili; =====
d) l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento interno; =====
e) fissare il programma e l'indirizzo generale delle attività consortili; =====
f) l'approvazione del bilancio di previsione e della eventuale tassa annuale deliberata dal Consiglio; =====
g) trattare tutti gli affari che fossero posti all'ordine del giorno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dietro domanda del Collegio Sindacale e/o di almeno un decimo dei Consorziati; =====
h) deliberare sui compensi da corrispondere al Collegio Sindacale e al Consiglio di amministrazione. =====

La convocazione della Assemblea Ordinaria dovrà essere effettuata con almeno 8 giorni di anticipo sulla data prevista. =====

La convocazione è fatta, a cura del Presidente, con avviso personale inviato e/o consegnato ai Consorziati contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

L'avviso è inviato ai Consorziati a mezzo lettera raccomandata spedita o consegnata a mano, pec, fax od altro mezzo che possa comunque consentire di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso stesso; l'avviso è anche affisso nella sede del Consorzio. =====

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio e/o per delega, almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti in proprio e/o per delega. =====

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti, in proprio e/o per delega. =====

I Consorziati impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono delegare altri Consorziati a rappresentarli - utilizzando i modelli forniti dal Consorzio e allegati alla convocazione - ogni Consorzio peraltro non può rappresentare più di tre Consorziati, oltre se stesso. =====

Gli Enti Consorziati possono conferire delega solo ad un altro Ente Consorzio. =====

Il Consorzio ha diritto di voto in assemblea solo se la domanda di ammissione è pervenuta al Consorzio almeno 90 giorni prima della data di 1^ convocazione dell'assemblea stessa nonché se in regola con il pagamento delle quote sociali e di ogni altro obbligo nei confronti del Consorzio. =

Art. 13 Assemblea Straordinaria =====

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione oppure, nei casi previsti dalla Legge, su richiesta del Collegio Sindacale o di un numero di Consorziati che rappresenti almeno un decimo degli appartenenti al Consorzio, per la trattazione degli affari aventi carattere di straordinarietà. =====

In particolare l'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e comunque per tutto ciò che a norma di legge non può essere deliberato dall'Assemblea Ordinaria. =====

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo con non

meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti, in proprio e/o per delega. =====

L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei Consorziati presenti in proprio e/o per delega. =====

L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consorziati. =====

Le Assemblee Straordinarie saranno tenute alla presenza di un notaio che fungerà da segretario. Le modalità di convocazione e quelle relative al diritto di voto dei Consorziati nell'Assemblea Straordinaria sono analoghe a quelle previste per l'Assemblea Ordinaria. =====

Art. 14 Modalità di costituzione e svolgimento delle Assemblee =====

Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria si svolgeranno nel luogo e nella data indicata nella convocazione, nelle modalità di prima e seconda convocazione, i presenti sottoscriveranno il foglio presenze depositando eventuali deleghe. In caso di delega il partecipante firmerà nel foglio presenza sia a livello personale che nello spazio relativo al delegante. =====

Si procederà alla nomina del presidente dell'Assemblea ed del segretario (tranne nel caso di assemblea straordinaria nella quale tale funzione è riservata al Notaio). =====

Dell'assemblea ordinaria verrà redatto un verbale che sarà trascritto sul libro delle delibere dei Consorziati firmato in originale dal Presidente e dal Segretario. =====

Sul medesimo libro saranno anche trascritti i verbali dell'assemblea straordinaria redatti dal notaio. =====

Art. 15 Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea. =====

L'assemblea ordinaria dei Consorziati approverà un Regolamento per la predisposizione delle liste e per la rappresentatività nel Consiglio di amministrazione di tutti i Consorziati sia Enti che privati. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati: =====

- N. 1 componente - E' riservato di diritto al Sindaco di Montepulciano o ad un suo delegato, che rimane in carica per tutto il periodo salvo revoca o dimissioni; =====

- N. 1 componente - E' riservato di diritto al Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano o ad un suo delegato, che rimane in carica per tutto il periodo salvo revoca o dimissioni; =====

- N. 3 componenti - Sono nominati di diritto dalla Giunta

dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che li nomina preferibilmente tra i Sindaci dei Comuni del territorio indicato nell'art.3 co 2 del presente statuto; =====

- N. 1 componente - E' riservato di diritto ad una delle tre terme del territorio e precisamente da "Terme di Chianciano", "Terme di Montepulciano" e "Terme di Fonteverde" o ad un suo delegato, che rimane in carica per tutto il periodo salvo revoca o dimissioni; =====

- N. 9 componenti - sono designati dai Consorziati Privati in una lista aperte precostituita riportante i nominativi dei soggetti che hanno manifestato la volontà a candidarsi, in numero uguale o superiore a quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione. =====

Tranne i membri del Consiglio di Amministrazione la cui elezione spetta di diritto ai Consorziati sopra indicati, tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione saranno indicati in una lista da portare in approvazione in assemblea con il voto che si esprime apponendo una crocetta accanto ai nominativi dei candidati prescelti; si possono votare tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere; le schede riportanti un maggior numero di voti saranno ritenute nulle. =====

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi ed alla scadenza possono essere rieletti per un numero massimo di tre mandati (anche non completi) consecutivi compreso il primo. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri la cui nomina è riservata all'Assemblea, subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento degli stessi. =====

In mancanza il Consiglio procederà con il sistema della cooptazione, solo nell'ambito della base sociale, deliberando a maggioranza di voti. =====

I Consiglieri così subentrati resteranno in carica fino alla prossima assemblea ordinaria che provvederà a ratificare o revocare la cooptazione. =====

La sostituzione dei membri del Consiglio, sarà valida solo se interesserà un numero di amministratori inferiore alla metà dei componenti il Consiglio. In caso contrario, il Presidente, o in sua assenza anche il Presidente del Collegio Sindacale, dovrà convocare l'Assemblea affinché quest'ultima provveda alla elezioni di un nuovo Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato con almeno 8 (otto) giorni di anticipo sulla data prevista. Sono tuttavia validi anche Consigli che abbiano la presenza totalitaria di tutti i membri e di tutto il Collegio Sindacale senza la formalità ed il preavviso di convocazione

purché tutti dichiarino a verbale di essere stati informati sugli argomenti da trattare. La convocazione è fatta per la sola prima volta, a cura del membro più anziano del Consiglio, con avviso personale inviato e/o consegnato ai Consorziati contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata spedita o consegnata a mano, pec, fax od altro mezzo che possa comunque consentire di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso stesso; l'avviso è anche affisso nella sede del Consorzio. Nella prima riunione del Consiglio a verbale oltre alla nomina del Presidente e delle altre cariche previste di cui sopra, tutti i membri dello stesso, e dei membri ordinari del Collegio Sindacale che sono convocati, indicheranno un indirizzo p.e.c. al quale saranno inviate tutte le convocazioni successive. =====

Tutte le cariche sono gratuite, ma tutti i Consiglieri hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la carica. =====

Per tutti i Consigli verrà redatto un verbale che sarà trascritto sul libro delle delibere del Consiglio di amministrazione firmato in originale dal Presidente e dal Segretario. Tutti i Consiglieri con poteri di firma saranno iscritti al Registro delle imprese nei termini di legge. =====

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o disposizioni del presente statuto non siano riservate all'Assemblea. =====

Art. 17 Collegio Sindacale =====

Il Collegio Sindacale è costituito: =====

- da un Presidente eletto dagli Enti Consorziati; =====
- due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Consorziati; =====

tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'Albo Ufficiale dei Revisori Legali. =====

I soggetti interessati aventi detto requisito possono avanzare la loro candidatura al Consorzio. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per massimo tre mandati. =====

Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni, i doveri e i Compensi stabiliti dalla legge. =====

Al Collegio sindacale è affidata anche la revisione dei conti art. 2409 bis e 2409 ter c.c. =====

Qualora per dimissioni od altra causa venisse a cessare dalla carica il Presidente del Collegio Sindacale, gli Enti Consorziati dovranno provvedere alla sua sostituzione. =====

Qualora per dimissioni od altra causa venisse a cessare dalla carica uno o più Sindaci effettivi di nomina Assembleare,

essi saranno sostituiti dai Sindaci supplenti. Nel caso della cessazione di un solo Sindaco esso sarà sostituito dal sindaco supplente che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti da quello più anziano di età. =====

Art. 18 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione =====

La rappresentanza del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto del Consorzio stesso importi di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza anche senza specifico mandato. È fatta eccezione, logicamente, per i casi in cui le disposizioni di legge prevedano specifica delibera dell'Assemblea. Detta delibera comunque dovrà autorizzare alla riscossione il Presidente stesso. =====

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio davanti a qualsiasi autorità giuridica o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione; esso ha la facoltà di promuovere azioni davanti alle predette autorità, nominare procuratori alle liti ed avvocati anche per la Cassazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e dell'Assemblea. Può provvedere nei casi urgenti, con obbligo di riferire e far ratificare alla prima adunanza di Consiglio l'oggetto del provvedimento. =====

Qualora il Presidente sia assente tutte le sue attribuzioni spettano per diritto al Vice Presidente. =====

TITOLO IV =====

DISPOSIZIONI GENERALI =====

Art. 19 Esercizi e Bilanci =====

L'esercizio del Consorzio va dal primo di Gennaio al 31 Dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla compilazione del bilancio consuntivo. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e deliberare il Bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo stabilendo l'eventuale quota annuale. =====

Entro il 28 febbraio il Consiglio provvederà ad approvare la bozza di bilancio consuntivo e a depositare la Situazione contabile al Registro delle imprese competente. =====

I Bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere portati all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di giustificati motivi approvati espressamente dal Collegio Sindacale l'Assemblea dei Consorziati potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. =====

L'eventuale utile del bilancio sarà destinato a Patrimonio

netto. =====

Eventuali perdite saranno reintegrate tenuto conto del quanto indicato al precedente art. 6). =====

Art. 20 Scioglimento e liquidazione del Consorzio =====

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, quando fossero venuti meno gli scopi o per altre cause, anche di carattere economico, che rendessero vana o non più praticabile l'attività del Consorzio. =====

L'Assemblea che decide lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone il mandato e determinandone la retribuzione. =====

Il ricavato derivante dalla liquidazione dei beni del Consorzio dovrà essere destinato prima al soddisfacimento di qualsiasi diritto di terzi ed al pagamento di ogni passività e, per la parte rimanente devoluto a favore di un ente o associazione avente natura, finalità e scopi similari la cui attività sia comunque rivolta a favore dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni ed attività agricole operante in provincia di Siena, o altro ente o associazione senza fini di lucro operante nelle attività sociali e assistenziali della provincia di Siena scelto dall'Assemblea che nomina il liquidatore o in mancanza dal Prefetto di Siena. =====

Art. 21 Disposizioni generali e transitorie =====

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Siena. =====

Qualora insorgessero controversie tra Consorziati o tra Consorzio e Consorziati in primo luogo sarà interessato il Collegio Sindacale a cui è demandata anche la sorveglianza sull'applicazione dello Statuto; poi si ricorrerà ad un tentativo di Conciliazione presso l'organismo di Conciliazione della CCIAA di Arezzo-Siena, qualora non si trovi alcun accordo è competente il Tribunale Ordinario di Siena. =====

Il presente statuto e tutti gli atti conseguenti entreranno in vigore dalla data di efficacia dell'atto di trasformazione dell'Associazione in Consorzio. =====

Tutte le cariche sociali, le loro variazioni e rinnovi intercorsi saranno comunicati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento interno, sono valide ed applicabili le norme del Codice Civile. =====

F.to DORIANO BUI =====

" PIETRO COPPINI Notaio =====